

LA RIFORMA DELLA RISCOSSIONE – in vigore dal 8-8-2024

D. Lgs. n.110/2024, pubblicato sulla G.U. n. 184 del 7/8/2024.

ALCUNI PUNTI IMPORTANTI DELLA NORMATIVA

Dal **8 agosto 2024** è in vigore il Decreto Legislativo delegato sulla riscossione, emanato in attuazione della Legge delega fiscale n.111/2023.

Le novità sono rivolte alla **riscossione coattiva** condotta mediante **l'Agente Nazionale della Riscossione**. (**AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE - ADER**).

L'art. 2, c. 1, prevede tra i compiti dell'Agente della riscossione un più tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione.

Alla lettera d) del suddetto art. 2, si dispone che entro la fine di ogni mese, è programmata la trasmissione all'Ente creditore di flussi informativi telematici riguardanti lo stato delle procedure relative alle singole quote e le riscossioni effettuate nel mese precedente, ciò per consentire il controllo dell'azione di recupero dei crediti svolta, nonché della responsabilità dell'Agente medesimo.

L'art. 3, dispone in merito al **discarico automatico e discarico anticipato**; la norma cancella le comunicazioni di inesigibilità (*sono abrogate tutte le norme della riforma precedente artt. 19 e 20 del D. Lgs. 112/99 e l'antecedente disciplina del diniego al discarico*), le nuove regole dispongono **il discarico automatico al 31 dicembre del quinto anno successivo all'affidamento dei carichi e la possibilità di discarico anticipato deciso dallo stesso Agente Nazionale**.

Sono quindi, introdotte le due diverse possibilità:

- **il discarico automatico** delle somme affidate dal 1° gennaio 2025, opererà al 31 dicembre 2030, per quelli che saranno affidati nel 2026 opererà al 31 dicembre 2031, e così via;

Sono temporaneamente escluse dal discarico automatico quei carichi che rientrano nella fattispecie di cui all'art. 4, c.1, lettere a) e b) del D. Lgs.110/2024:

- le pratiche per le quali **allo scadere dei 5 anni risulta sospesa la riscossione, ovvero pendono ancora procedure esecutive o concorsuali;**
- le posizioni per le quali, **nell'arco dei 5 anni di affidamento, risultano conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza o sono state attivate dilazioni di pagamento.**

La norma subordina la facoltà all'adozione di appositi decreti che dovranno essere emanati per la piena operatività delle nuove opzioni.

- **il discarico anticipato** dei carichi affidati, avviene, invece, quando in merito alla situazione patrimoniale del debitore viene accertata l'assenza di beni aggredibili o l'impossibilità di azioni fruttuosamente esperibili.

L'art. 5 dispone al c. 1 che il discarico non comporta la perdita dei crediti, in quanto, fino alla prescrizione degli stessi, il cui termine di decorrenza è computato dall'ultimo atto notificato anteriormente al discarico automatico, per le somme discaricate sono previste le seguenti diverse possibilità di riaffidamento:

L'Ente potrà decidere

- a) di gestirli in proprio,
- b) di affidarli in concessione ad uno dei soggetti elencati dallo storico c. 5 dell'art. 52 del D. Lgs n.446/97, quindi, concessionari iscritti all'Albo della Riscossione, società pubbliche con affidamento in house, società miste iscritte all'albo, individuati mediante procedura di gara ad evidenza pubblica;
- c) di riaffidarli, per altri **due anni**, a ADER, qualora ricorrano le condizioni richieste (presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore la cui esistenza dovrà essere comunicata a cura dell'Ente affidatario a ADER, poiché si tratta di affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore). Le somme riaffidate e non riscosse **nel biennio** saranno eliminate dalle scritture patrimoniali dell'Ente creditore.
Se al termine del biennio pendono procedure esecutive o concorsuali ovvero sono in corso pagamenti derivanti dagli accordi previsti dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza oppure dilazioni di pagamento o delle adesioni agli istituti agevolativi previsti dalle leggi vigenti, l'ADER è legittimata a continuare a svolgere gli adempimenti fino all'estinzione delle predette procedure e all'incasso delle somme versate, anche in forma dilazionata, dal debitore.

Le modalità ed i termini della richiesta riguardante la facoltà per gli Enti di cui all'art. 3, c. 3, del decreto legislativo, di una restituzione anticipata dei carichi già presenti nel magazzino e non ancora riscossi, sono stabiliti con decreto del ministero del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Gli Enti titolari del credito **possono avanzare richiesta anticipata dei residui non riscossi, dopo ventiquattro mesi per i carichi che sono già in gestione dell'Agente Nazionale alla data di entrata in vigore della norma.**

Per i carichi affidati **dopo l'8 agosto 2024 (entrata in vigore della norma)**, i carichi potranno essere richiesti **anticipatamente tra 24 e 30 mesi successivi al mese della presa in carico.**

Alla luce di quanto sopra, gli enti interessati potrebbero già richiedere la restituzione delle pratiche affidate da oltre due anni.

Con le nuove disposizioni, **si evidenzia che per i crediti non riscossi non è più prevista la possibilità per gli Enti creditori di cederli pro soluto a soggetti privati, ricorrendo alla c.d. "cartolarizzazione"**, ossia il trasferimento del rischio a titolo oneroso a soggetti privati specializzati passando da una gara di appalto pubblica.

L'art. 7 prevede la nomina con dei futuri decreti di una Commissione appositamente costituita per l'analisi del magazzino dei crediti ADER (ex Equitalia) alimentato dai residui non riscossi dal 2000 fino ad oggi, per proporre le possibili soluzioni da attuare con successivi provvedimenti al fine di conseguire il **discarico del magazzino** entro:

- a) **il 31 dicembre 2025, per i carichi affidati dal 2000 al 2010;**

b) il 31 dicembre 2027, per i carichi affidati dal 2011 al 2017;

c) il 31 dicembre 2031, per i carichi affidati dal 2018 al 2024.

Altra disposizione di rilievo è **la disciplina prevista dall'art. 13** in materia di **dilazione delle somme iscritte a ruolo, con tempi di rateizzazione delle cartelle che vengono ampliati**, con effetti importanti sui bilanci comunali.

Di seguito si riporta il testo integrale **dell'art. 13 del D. Lgs. - "Disposizioni in materia di dilazione"**

c. 1- Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, **di importo inferiore o pari a 120.000 euro**, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:

- a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- b) novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- c) centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

d) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1.1. Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

- a) per le somme **di importo superiore a 120.000 euro**, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
- b) per le somme di importo **fino a 120.000 euro**:
 - 1)** da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
 - 2)** da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
 - 3)** da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

1.2. Ai fini di cui al comma 1.1, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata avendo riguardo:

- a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
- b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), all'indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

1.3. Con decreto del MEF sono stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di cui al comma 1.2 e sono altresì individuati:

a) particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente;

- b) specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti di cui al comma 1.2, lettera b), ai quali non è possibile applicare i parametri di cui alla stessa lettera b).”;
- c) al comma 1-bis, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1.1» e le parole: «per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per il numero massimo di rate ivi previsto»;
- d) al comma 1-ter, dopo le parole: «commi 1», sono inserite le seguenti: «, 1.1»;
- e) al comma 1-quater, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1.1»;
- f) al comma 1-quater.1, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1.1»;
- g) il comma 1-quinquies è abrogato;
- h) al comma 3-bis, le parole: «a un massimo di settantadue» sono sostituite dalle seguenti: «al massimo previsto dai commi 1 e 1.1, per ciascuna delle condizioni ivi previste».

c. 2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, salvo che nelle parti compatibili con quelle di cui al **regolamento CEE 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992**, che istituisce un codice doganale comunitario e di cui al **regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013**, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

c. 3. Alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'**articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.**

c. 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi dell'Agenzia delle Entrate, effettua il monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni del presente articolo. In base alle risultanze di tale monitoraggio, **il numero massimo di rate** previsto dall'**articolo 19, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, potrà essere aumentato fino a centoventi, con apposita disposizione di legge, per le richieste di dilazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2031.**

In conclusione il quadro delle nuove disposizioni delinea, in generale, un sistema improntato a una **maggiore partecipazione** nella gestione delle attività di riscossione da parte degli Enti locali:

- vi sono maggiori responsabilità sulle azioni di controllo riguardanti le attività di riscossione poste in essere;
- spetta agli Enti, in caso di restituzione dei carichi, la verifica dell'esistenza di nuovi elementi per continuare le azioni prima di dare per definitivamente persi i crediti;
- spetta all'Ente la valutazione su come continuare le azioni di recupero nel caso vi siano elementi che facciano presumere la possibilità di recupero delle somme.

23 settembre 2024

Enti-Rev S.r.l.